



*Ministero della Pubblica Istruzione*  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**

*Direzione Generale - Ufficio VIII*  
**L'AQUILA**

Prot. n. 13041

L'Aquila, 22/01/2007

Ai RESPONSABILI DEGLI  
UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI  
LORO SEDI

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  
DELLA REGIONE  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Procedimenti e sanzioni disciplinari - Contenzioso – Deleghe relative –  
Indicazioni generali.

Si fa riferimento alla recentissima C.M. n. 72 del 19/12/2006, avente per oggetto <<Procedimenti e sanzioni disciplinari del comparto Scuola – Linee di indirizzo generali>>.

Al riguardo se ne raccomanda l'accurato esame e la scrupolosa ed attenta osservanza.

Detta C.M. peraltro è reperibile sul sito INTRANET di questa Amministrazione.

Si comunica che sull'argomento (e sulla generale problematica del contenzioso) si è già svolta una conferenza di servizio a livello provinciale, con la partecipazione dei responsabili dei medesimi uffici.

Si forniscono al riguardo le seguenti istruzioni, con riserva di indire conferenze di servizio con i dirigenti scolastici.

**1) DELEGHE**

Nel richiamare sul punto il D.D.G. n. 2647 del 1/3/2002 ed in attesa di una completa rivisitazione della problematica in parola, si confermano le formali deleghe ivi conferite, con le modifiche qui riportate:

- I Responsabili degli UU.SS.PP. sono delegati alla istruttoria, alla cura del procedimento disciplinare e all'attribuzione delle eventuali sanzioni previste all'art. 492 – comma 2 - punti a) e b) per i docenti di ruolo ed all'art. 535 – comma 1 – punto 3 – per i docenti non di ruolo – del D. leg.vo 297/94 (T.U. della Scuola).
- I medesimi Responsabili sono delegati agli stessi adempimenti riguardanti le sanzioni al personale A.T.A. (di ruolo e non di ruolo) previste dall'art. 90 – comma 1 – lett. d) del C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 24/7/2003.

- i Dirigenti Scolastici continuano, ovviamente, al essere direttamente competenti alla erogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 492, comma 3 e 535 – comma 1 – punti 1) e 2) – del citato D. leg.vo 297/94 (docenti di ruolo e non di ruolo) nonché dall'art. 90 – comma 1 - lettere a), b) e c) - del suddetto C.C.N.L. (personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo).
- Tutte le altre sanzioni disciplinari restano di competenza dello scrivente che ovviamente provvederà, nei casi in parola, anche alle relative contestazioni degli addebiti.

## **2) PROCEDURE DISCIPLINARI**

Come richiesto dall'on.le Ministro nella menzionata C.M. 72/06, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sul rispetto delle procedure in questione ed in particolare della rigorosa, formale tempistica prevista dalla legge e/o dal contratto.

Sull'argomento va segnalato che laddove le SS.LL., per le fattispecie disciplinarmente censurabili, ritenessero che l'eventuale sanzione disciplinare da adottare esuli da quelle di propria competenza, invieranno allo scrivente, senza procedere alla contestazione, con la massima urgenza e cura, la descrizione dei fatti e delle circostanze, le testimonianze, le relazioni, la documentazione necessaria onde consentire allo scrivente l'avvio della procedura del caso.

Resta impregiudicato per chi scrive, dopo l'opportuna valutazione, la remissione degli atti alle SS.LL. quando si ritiene che la fattispecie ricada nell'ambito della loro competenza.

## **3) CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI**

E' utile ed opportuno, nonché normativamente prescritto, che le contestazioni di addebito contengano, in relazione alla specifica competenza delle SS.LL., come motivazioni quelle che negli articoli 493, 494 e 536 del T.U. 297/94 (per i docenti) e nell'art. 92 – comma 6 – del C.C.N.L. 24/7/03 (per il personale A.T.A.), vengono espressamente considerate giustificative delle sanzioni ivi previste.

## **4) SOSPENSIONI CAUTELARI**

A modifica di quanto stabilito nel citato D.D.G. n. 2647 del 1/3/2002, si dispone la revoca della delega a suo tempo conferita, nel senso che – per opportuna omogeneità di valutazione – qualsiasi tipo di sanzione cautelare nei confronti di personale scolastico (obbligatoria e/o facoltativa) è rimessa alla competenza di questo Ufficio. Conseguentemente si ribadiscono anche per le fattispecie in questione le istruzioni per le SS.LL. di cui al precedente punto 2, in tema di urgenti comunicazioni allo scrivente.

## **5) POTERE DI CONCILIARE E CAPACITA' DI STARE IN GIUDIZIO**

Per quanto riguarda il potere di conciliare e capacità di stare in giudizio si fa presente che la delega in capo alle SS.LL. riguarda solo tutte le vertenze derivanti da atti emessi nella propria, rispettiva competenza.

Questo ufficio resta comunque disponibile per eventuale consulenza in ordine a tutte le tematiche contenziose, richiamando – ancora una volta – la personale responsabilità delle SS.LL. per la materia in parola che rappresenta una garanzia per il regolare funzionamento del servizio scolastico.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Nino Santilli

EN/pvc  
Contenzioso 3